

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Provincia di Modena

SCRITTURA PRIVATA

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - PNRR
MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP H58H22000220006 - CIG SIMOG
93749938F5**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti più avanti indicate:

1) Dott.ssa Sara Gherardi, nata a Carpi (MO) il 08.02.1982, C.F. GHR82B48B819M, domiciliata per la carica presso la sede com.le di V.le Vittorio Veneto 16, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Novi di Modena, codice fiscale 00224020362, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma III del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dell'art. 48, comma III dello Statuto Comunale nonché in forza del Decreto Sindacale Prot. n. 514 del 14.01.2019 del Comune di Novi di Modena;

2) Sig. **CANOVI DANIELE**, nato San Felice Sul Panaro (MO) il 29/02/1968, agente non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società SOGEDI SRL, con sede legale in Mirandola (MO) Via II Giugno 86/88 Codice Fiscale e Partita I.V.A 02218590368, regolarmente al Registro delle Imprese di Modena, come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dalla società SOGEDI SRL, agli atti del Comune di Novi di Modena.

PREMESSO

- Che l'affidamento di cui al presente atto è finanziato da contributi PNRR e ne segue pertanto le norme
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 06/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di efficientamento energetico scuole materne, per un importo complessivo di progetto pari alla somma di € 90.000,00;
- che con Determinazione a contrattare e contestuale affidamento n. 195 del 14/09/2022, del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, ai sensi della quale si riteneva necessario affidare i lavori di cui all'oggetto del presente atto a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) del D.L 76/2020 convertito nella legge 120/2020 modificato dal D.L 77/2021 convertito nella legge 108/2021 con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, si dava ulteriormente atto di quanto segue:

- a) in data 07/09/2022 veniva effettuata, a mezzo del portale MEPA di Consip, una Richiesta di offerta a n. operatori economici, ed in particolare: alla Società O.B.M di Ottani & C. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Medolla, C.f e P.iva 00641090360, e alla società SOGEDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Mirandola, C.F e P.iva 02218590368
- b) la scadenza della RDO veniva fissata per le ore 12 del 13/09/2022, ma entro il predetto termine nessuna delle società invitate presentava offerta
- c) con pec Prot. 12029 del 13/09/2022 la società SOGEDI SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Mirandola (MO) C.F e P.iva 02218590368, manifestava il proprio interesse alla esecuzione dei lavori di cui all'oggetto della presente scrittura, precisando al contempo, non avere potuto presentare la propria offerta per problematiche sul portale informatico;
- d) verificate le ragioni di necessità ed urgenza da parte della amministrazione tali da rendere indifferibile l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, e confermato l'interesse della società SOGEDISRL (già generalizzata in atti), si richiedeva alla stessa di presentare la propria offerta

- e) dato che la società SOGEDI SRL, presentava una offerta contenente un ribasso pari al 3,27% calcolato sull'importo a base di offerta economica di € 68.957,97, oltre € 345,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rendendosi quindi disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste per l'importo di € 66.703,04, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e Iva di legge e quindi per il complessivo importo di € 73.753,06
- che sono state espletate le formalità relative alla pubblicazione ai sensi degli artt. 29, 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
 - che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016;
 - che è stata effettuata regolarmente con esito positivo l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore e dei relativi Rappresentanti, anche con potere di controllo e vigilanza, con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - che alla data di stipulazione del presente contratto risultano verificati positivamente tutti i prescritti requisiti, come da documentazione depositata agli atti del Comune di Novi di Modena;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante concede alla società SOGEDI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Mirandola, Codice Fiscale e Partita I.V.A 02218590368 che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico degli impianti termotecnici della scuola materna del capoluogo. La Società contraente si impegna all'esecuzione dei lavori medesimi alle condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché negli atti da questo richiamati.

Articolo 2 (Premesse - Allegati - Documenti contrattuali).

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a euro 67.048,24 di cui euro 66.703,04 per lavori effettivi ed euro 345,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'ultimazione dei lavori.

in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo proroghe

ARTICOLO 5. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale nei modi e limiti di cui al capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6. Sospensioni o ripresa dei lavori.

E' ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi

complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel Capitolato Generale.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata a corpo in conformità a quanto previsto dal capitolato d'appalto, nonché in ossequio alle disposizioni vigenti.

Articolo 9. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Il Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, nonché ai sensi della normativa specifica di riferimento che sarà vigente al momento del verificarsi delle condizioni.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità di finanziamento.

Per i pagamenti in acconto si applica integralmente tutto quanto previsto nel capitolato speciale di appalto

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art.102 del D.Lgs n. 50/2016, il Certificato di Collaudo può essere sostituito

dal certificato di regolare esecuzione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante può risolvere il presente contratto durante il periodo di sua efficacia in base alle casistiche e secondo le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante, altresì, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da

compromettere la buona riuscita dei lavori;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del persona; f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; h) grave ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma e), del D.Lgs N. 81 del 09.04.2008; n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. o) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti dell'appaltatore, nel corso di esecuzione del presente contratto, vengano accertate cause di decadenza,

sospensione o di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs n. 159/2011, il presente contratto sia risolto immediatamente e automaticamente. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; in ogni caso l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento del danno ed esso imputabile

Articolo 14. Controversie.

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016, si applica quanto disposto dallo stesso articolo relativamente al raggiungimento dell'accordo bonario. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'appaltatore e della stazione appaltante viene definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 50/2016 e di quanto previsto nel Disciplinare di gara, è stabilita l'esclusione del giudizio arbitrale per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non abbiano trovato composizione con l'accordo bonario con conseguente deferimento alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena

TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Il contraente si obbliga a inserire

nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni. L'Appaltatore assume esso stesso tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, al Comune di Novi ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti prendono atto che l'affidataria è in regola con gli obblighi contributivi ed in materia di imposte e tasse come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché dalla relativa documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate agli atti del Comune di Novi di Modena.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n.81, come approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del

05.03.2018; I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. Responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs N. 50/2016 l'appaltatore assume la responsabilità sia per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, sia per quelli arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art 18 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva

L'operatore economico, prima della sottoscrizione del contratto ha prodotto la polizza fideiussoria per la garanzia definitiva n. 420069003 rilasciata da Generali Ass.ni spa

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Richiamo alle norme legislative e regolamentari e altre condizioni contrattuali.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, oltre che le norme del capitolato d'appalto, anche le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia, nonché le attinenti norme del codice civile

Articolo 20 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati) sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 21 Rispetto normativa in materia di Privacy.

La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento riconosciuti dalla normativa vigente in materia. L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016. L'informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell'Ente. Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, N. 89/1913 come modificata dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio

2010, n. 110 lettera d) del comma 1 nella firma digitale resa dalle parti contraenti.

p. LA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA:

SOGEDI SRL

Sig. CANOVI DANIELE

F.to in modalità elettronica

p. IL COMUNE DI NOVI DI MODENA

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Dott.ssa Sara Gherardi

F.to in modalità elettronica